

7. TRACCIABILITÀ DELLE SPESE

La Legge n. 108/2025, di conversione del D.L. n. 84/2025, pubblicata nella G.U. n. 177/2025, ha confermato la modifica dell'art. 51, comma 5, TUIR, che prevede che, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e di noleggio con conducente), l'obbligo della tracciabilità delle spese medesime trova applicazione solo per le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano. Perciò, ai fini della detassazione delle somme percepite a titolo di rimborso spese per trasferte fuori dall'Italia, non è richiesta la tracciabilità dei relativi pagamenti.

Ricordiamo che l'obbligo della tracciabilità delle spese impone che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Sono stati confermati anche la modifica dell'art. 54, TUIR, sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo (quindi, anche in questo caso, l'obbligo della tracciabilità sussiste solo per le spese sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante automezzi pubblici non di linea), nonché gli interventi apportati alla deducibilità delle predette spese, anche ai fini Ires (artt. 54-ter, 54-septies, 95 e 109, TUIR).